

T.A.R. Veneto – II Sezione

n.r.g. 1022/2004 – 1145/2004

Ricc. nn. 1022/2004 - 1145/2004

Sent. n. 1498/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Luigi Trivellato Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Alessandra Farina Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1022/2004 proposto dalla S.R.L. HOTEL CAMBRIDGE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Alegiani, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Mestre, Via Teatro Vecchio 1;

e sul ricorso n. 1145/04 proposto da MAZZINI S.A.S. DI MENAZZA SERGIO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Semini, Antonio Munari e Laura Munari, con elezione di domicilio presso lo studio degli ultimi in Venezia, P.le Roma 464;

CONTRO

il Comune di Jesolo in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

quanto al ricorso 1022/2004 della S.a.s. Mazzini di Menazza Sergio &

C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Semini, Antonio Munari e Laura Munari, con elezione di domicilio presso lo studio di questi ultimi in Venezia, S.Croce 464;

e di Schiavon Lino, non costituito in giudizio;

e quanto al ricorso n. 1145/2004 della S.r.l. Hotel Cambridge, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Alegiani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- quanto al ricorso n. 1022/2004: del provvedimento notificato il 21.2.2004 con il quale il Dirigente del Settore Edilizia del Comune di Jesolo ha disposto la sospensione della precedente ordinanza di abbattimento di una terrazza tettoia quale provvedimento atto alla salvaguardia della pubblica incolumità;

- quanto al ricorso n. 1145/2004: dell'ordinanza n. 11 del 2 febbraio 2004, mercè la quale il Comune di Jesolo ingiungeva all'Hotel Cambridge s.r.l., al Condominio "Fontanella" ed alla Società Mazzini s.a.s. di Menazza Sergio & C. di 1) impedire l'accesso all'area sottostante alla terrazza; 2) demolire la struttura-terrazza pericolante; 3) adeguare i fori porta con griglie-parapetti per un'altezza di metri 1,00 e ristrutturare le porzioni di facciate dei due edifici" il tutto entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto; nonché del provvedimento - della cui esistenza la ricorrente è giunta a conoscenza dalle premesse della summenzionata ordinanza - prot. n. 03/43447-10-23-EDPR del 10

ottobre 2003, con il quale il Dirigente del Settore IV Urbanistica autorizzava la demolizione della parte di terrazza di proprietà dell'Hotel Cambridge s.r.l., come da istanza da quest'ultima formulata in data 24 luglio 2003;

nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa della condotta tenuta dall'Amministrazione resistente, con riserva di quantificazione in corso di causa.

Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il 31.3.2004 ed il 16.4.2004 e depositati presso la Segreteria il 13.4.2004 ed il 23.4.2004, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.a.s. Mazzini di Menazza Sergio & C., depositato il 23.4.2004 nel ricorso n. 1022/2004 e della S.r.l. Hotel Cambridge, depositato il 27.4.2004 nel ricorso n. 1145/2004;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 12 maggio 2004, convocata a' sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina - l'avv. Alegiani per la S.r.l. Hotel Cambridge e l'avv. Munari per la S.a.s. Mazzini;

Rilevata, a' sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con

sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerata

preliminarmente l'opportunità di disporre la trattazione congiunta dei gravami indicati in epigrafe, stante la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva, si osserva quanto segue.

Premesso che con il ricorso n. 1145/2004 è stata impugnata l'ordinanza n.11 del 2 febbraio 2004 con la quale il Dirigente dell'Unità Operativa Attività Edilizia del Comune di Jesolo, a fronte della rilevata situazione di pericolo per la pubblica incolumità, ha imposto il divieto di accesso all'area sottostante e la demolizione della terrazza pericolante, oltre alle conseguenti opere di adattamento degli immobili successive alla demolizione;

il ricorso può trovare accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, in quanto fondato con riguardo al secondo motivo, essendo l'ordinanza affetta dal denunciato vizio di incompetenza, poichè, trattandosi di provvedimento contingibile e urgente, la stessa doveva essere assunta dal Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo e non dal Dirigente del Settore Edilizia del Comune.

Per effetto del disposto annullamento, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del gravame, n. 1022/2004, proposto dalla società Hotel Cambridge S.r.l. avverso l'ordinanza n.15/04, con la quale è stata sospesa l'esecutività

dell'ordinanza n. 11/04.

Al contempo, atteso che con il ricorso n. 1145/04 è stata impugnata anche l'ordinanza n. 03/43447 del 10.10.2003, con la quale il Dirigente del Settore IV Urbanistica del Comune di Jesolo, in accoglimento della richiesta avanzata dalla società Hotel Cambridge, ha autorizzato la demolizione di parte della terrazza di proprietà di quest'ultima, e ritenuto che detto provvedimento sia a sua volta illegittimo in quanto ha permesso la demolizione del manufatto senza valutare le conseguenze derivanti da detta demolizione sulla parte dello stesso di proprietà della ricorrente società Mazzini s.a.s., il ricorso può trovare accoglimento anche sotto tale profilo, con conseguente annullamento dell'ordinanza così individuata.

In conclusione, il ricorso n. 1145/2004 va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti ivi impugnati, fatta eccezione per la richiesta di risarcimento del danno, in quanto evitato dall'immediatezza della presente pronuncia, mentre il ricorso n. 1022/04 può essere dichiarato improcedibile.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso n. 1145/2004, fatta eccezione per la richiesta risarcitoria, e per l'effetto dispone l'annullamento dei provvedimenti impugnati;

dichiara l'improcedibilità del ricorso n. 1022/2004.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2004.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione